Titolo

Comportamenti discriminatori - art. 28 CGS - finalità

Descrizione

La disposizione dell'art. 28, comma 1, CGS persegue l'intento dell'ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica, sostanziandosi la condotta discriminatoria in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 96/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Raiola

Riferimenti normativi

art. 28 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0096 CFA del 04 aprile 2025 (PF/Sig. Giuseppe Totaro)